

## FATTURE SENZA RITENUTA D'ACCONTO PER I NUOVI MINIMI

Dal prossimo anno, i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d'acconto, quindi, dovranno essere modificate le fatture già emesse, se non verranno pagate entro il 2011. Sono le conseguenze del passaggio dal vecchio regime dei minimi, con imposta sostitutiva del 20%, a quello nuovo, che prevede un'imposta del 5 per cento. È uno dei chiarimenti arrivati ieri dai due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sull'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 27 del DI 98/2011. Chi non potrà più essere "minimo" dal 2012, passando automaticamente nel nuovo regime dei residuali, potrà optare non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata.

**La ritenuta d'acconto:** considerando che dal 2012 i nuovi minimi applicheranno un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d'acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito di imposta, il provvedimento ha stabilito che dal 2012 i compensi dei professionisti non dovranno più essere assoggettati a ritenuta d'acconto, da parte dei sostituti d'imposta, previa consegna a questi ultimi di una dichiarazione, per provare il regime adottato. Non si applicherà la ritenuta d'acconto neanche ai ricavi delle imprese (ad esempio, agenti o chi lavora con i condomini).

**La durata:** Il beneficio dura cinque anni dal periodo di imposta di inizio dell'attività per tutti i contribuenti, anche per quelli di età superiore a 35 anni, ma per i giovani può durare più di 5 anni, perché si applica fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età, "senza esercitare alcuna opzione espressa". Il provvedimento spiega perché si è continuato a chiamare il nuovo regime dei minimi "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", anche dopo l'estensione del beneficio, ad opera della legge di conversione, anche ai contribuenti non più giovani o non in mobilità. Infatti, la condizione che "l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo" (escluso il praticantato professionale) "non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà".

Chi esce dal regime dei minimi, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, non può più avvalersene nuovamente, neanche se nel quinquennio o entro i 35 anni riacquisisce tutti i requisiti

Se in possesso dei requisiti, può entrare fra i nuovi minimi dal 2012, anche chi ha intrapreso l'attività dal 2008, adottando un regime Iva ordinario (contabilità semplificata od ordinaria) o quello delle nuove iniziative. Il provvedimento, inoltre, chiarisce che, in questi casi, il regime dei minimi può essere adottato "per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio", partendo da quello di inizio dell'attività, ovvero «non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». Se era stata effettuata l'opzione per la contabilità semplificata od ordinaria, per sfuggire al regime dei minimi, "resta fermo il vincolo triennale" di permanenza obbligatoria.

**I "residuali":** è confermato che un "minimo" passa automaticamente tra i residuali non solo se ha iniziato l'attività prima del 2008, ma anche se non rispetta i requisiti indicati al comma 2. Un minimo può optare, oltre che per la contabilità semplificata od ordinaria, anche per il regime residuale, perché questo può essere scelto anche dai contribuenti che applicano il regime dei minimi e "ne fuoriescono", optando "per almeno un triennio" per le regole Iva e redditi ordinarie.

I residuali dovranno continuare a inviare lo spesometro (articolo 21, comma 1, DI 78/2010), non obbligatorio per i minimi (circolare 30 maggio 2011, n. 24/E, paragrafo 3.1).

**Opzione al regime ordinario e semplificato:** anche se la norma dice che chi dal 2012 entra automaticamente nel regime dei residuali, può optare per il "regime contabile ordinario", non parlando di "regime contabile semplificato", il provvedimento del 22 dicembre 2011 concede la possibili-

## **FATTURE SENZA RITENUTA D'ACCONTO PER I NUOVI MINIMI**

tà di scegliere anche la contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973).

Fonte: DL 98/2011

Provvedimenti Agenzia delle Entrate nr. 185820 e 185825 del 22/12/2011

Busto Arsizio, 24 dicembre 2011